



**TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II LAVORO**

Il Giudice del lavoro dott.ssa Laura Cerroni,
all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza;

letta l'istanza ex art. 669 *duodecies* c.p.c. formulata da [] con atto del 15/02/2018 nei confronti del M.I.U.R., dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e degli Uffici VI Ambito Territoriale di Roma e VIII Ambito Territoriale di Benevento per la determinazione delle modalità di attuazione dell'ordinanza cautelare RG n. 33216/2017, emessa da questo ufficio in data 8/12/2017;

considerato che, ritualmente instaurato il contraddittorio, l'amministrazione convenuta ha omesso di costituirsi;

rilevato che dalla documentazione prodotta da parte ricorrente risulta la mancata ottemperanza all'ordine giudiziale di rivalutare la domanda di mobilità territoriale presentata dalla ricorrente [] per l'a.s. 2017/2018, riconoscendole la precedenza prevista dall'art. 33, legge n. 104/1992 e disponendone il trasferimento in una delle sedi prioritariamente indicate nella domanda di mobilità;

considerato, invero, che, nonostante la mancata interposizione di atto di reclamo avverso la predetta ordinanza, la quale è divenuta pertanto definitiva, nonché le diffide ad adempiere inviate a mezzo PEC dalla ricorrente in data 2/1/2018 e 22/1/2018, l'amministrazione scolastica ha omesso di rispondere e di provvedere;

rilevato che, dopo la novella del 2005, il provvedimento cautelare ha carattere tendenzialmente stabile, avendo le parti mera facoltà di iniziare il giudizio di merito (cfr. art. 669 *octies*, comma 6, c.p.c.);

considerato che, secondo il quasi unanime orientamento della dottrina e della giurisprudenza di merito, nel pubblico impiego privatizzato è possibile l'attuazione di un provvedimento cautelare per tramite di atti giuridico-formali, che non richiedono un indispensabile e insostituibile comportamento attivo del datore di lavoro di carattere organizzativo-funzionale (v. ad es. Trib. Reggio Calabria 11.4.2011 e 1.12.2006);

visti gli artt. 97 Cost e 63 D.Lgs. 165/2001;

ritenuto necessario, pertanto, nominare un commissario *ad acta* affinché provveda all'effettiva rivalutazione della domanda di mobilità territoriale presentata da [] per l'a.s. 2017/2018, riconoscendole la precedenza prevista dall'art. 33, legge n. 104/1992 e disponendone il trasferimento in una delle sedi prioritariamente indicate nella domanda di mobilità, sicché presso la sede Scolastica di [] - provincia di Benevento - Ambito Campania 0004,

e/o comunque presso altro Istituto Scolastico dell'Ambito Campania 0004 ed eventualmente a seguire in uno degli Ambiti indicati nella domanda di mobilità, confinanti e/o vicini rispetto al Comune di assistenza del familiare disabile, comunque rientranti nella provincia di Benevento;

considerato, infine, che le spese di questa ulteriore fase del procedimento cautelare seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 650, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;

P.Q.M.

asigna alle Amministrazioni convenute termine di giorni dieci per l'attuazione dell'ordinanza cautelare RG n. 33216/2017, emessa da questo ufficio in data 8/12/2017, e nomina quale commissario *ad acta* il Dirigente del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania affinché, decorso inutilmente detto termine, disponga il trasferimento di [] in una delle sedi prioritariamente indicate nella domanda di mobilità, sicché nella sede scolastica di [] [], in provincia di Benevento, Ambito Campania 0004, o comunque presso altro Istituto Scolastico dell'Ambito Campania 0004 o, eventualmente, a seguire, in uno degli Ambiti indicati nella domanda di mobilità, provvedendo a tutti i conseguenti adempimenti di carattere giuridico-formale a tal fine necessari;

condanna le convenute contumaci a rifondere a parte ricorrente le spese processuali della presente fase, liquidate in complessivi € 650, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Ester Perifano.

Roma, 19/03/2018

Il Giudice
Laura Cerroni

